



Specifica P14	Estimo e attività peritale Accertamento usi civici
Sommario	Il presente documento specifica i requisiti di conoscenza, competenza e capacità del geometra, e ne descrive i metodi di valutazione della conformità, con specifico riferimento a definire la sequenza delle operazioni e i controlli da eseguire nell'attività finalizzata alla individuazione degli usi civici, intesa come accertamento storico-catastale della proprietà collettiva (demanio civico), nonché dei terreni su cui gravano diritti civici e conseguente attività estimativa e giuridica.
Versione 00	2012-10-02

Le Specifiche sono state elaborate da CNGeGL per la definizione degli *Standard di qualità ai fini della qualificazione professionale della categoria dei geometri*, con la collaborazione metodologica di **UNI Ente Nazionale Italiano di Unificazione**.

Tutti i diritti sono riservati.

Nessuna parte del presente documento
può essere riprodotta senza il consenso scritto di CNGeGL

Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati
Piazza Colonna, 361
00187 Roma C.F. 80053430585

www.cng.it

PREMESSA

La presente Specifica è stata elaborata dal Gruppo di Lavoro “Standard di qualità ai fini della qualificazione professionale della categoria dei geometri” nell’ambito del contratto siglato tra UNI e CNGeGL inerente lo sviluppo e l’evoluzione dell’omologo progetto.

Nell’ambito di tale progetto, UNI, quale ente *super partes*, si è reso disponibile a fornire a CNGeGL la propria competenza metodologica in materia di gestione dei processi di definizione delle specifiche tecniche per la qualificazione professionale.

La presente Specifica è stata sottoposta a consultazione pubblica sul sito CNGeGL per un periodo di quattro mesi.

Le Specifiche relative allo Standard di qualità ai fini della qualificazione professionale della categoria dei geometri sono state approvate dal CNGeGL.

SOMMARIO

PREMESSA.....	i
INTRODUZIONE	1
1 SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE	2
2 RIFERIMENTI NORMATIVI E LEGISLATIVI.....	2
3 TERMINI, DEFINIZIONI, SIMBOLI ED ABBREVIAZIONI.....	3
3.1 TERMINI E DEFINIZIONI	3
4 PRINCIPIO	4
5 DESCRIZIONE DEL LAVORO, SERVIZIO O PROCESSO	5
5.1 GENERALITÀ	5
5.2 PROCESSO	5
5.2.1 GENERALITÀ	5
5.2.2 DESCRIZIONE DEL FLUSSO DEL PROCESSO	5
5.2.3 FASI DEL PROCESSO	5
6 DEFINIZIONE DELLE COMPETENZE	8
6.1 CARATTERISTICHE PERSONALI.....	8
6.1.1 PRINCIPI DEONTOLOGICI	8
6.1.2 CONDOTTA PROFESSIONALE	8
6.2 CONOSCENZE E ABILITÀ.....	8
6.2.1 GENERALITÀ	8
6.2.2 CONOSCENZE E ABILITÀ SPECIFICHE	8
6.3 MANTENIMENTO E MIGLIORAMENTO DELLE COMPETENZE.....	9
7 CRITERI E MODALITÀ DI VALUTAZIONE.....	9
7.1 GENERALITÀ	9
7.2 LISTE DI CONTROLLO	10
7.2.1 LISTA DI CONTROLLO FASE 1 - VERIFICHE PRELIMINARI	10
7.2.2 LISTA DI CONTROLLO FASE 2 - RICOGNIZIONE DEI LUOGHI	10
7.2.3 LISTA DI CONTROLLO FASE 3 - REDAZIONE RELAZIONE TECNICA.....	11

APPENDICE A (informativa) - Elenco non esaustivo dei principali termini e definizioni riconducibili al campo di applicazione della Specifica 12

BIBLIOGRAFIA 14

INTRODUZIONE

Il presente documento si inserisce nel processo di qualificazione professionale della categoria dei geometri, attraverso la specificazione dei requisiti di conoscenza, competenza ed esperienza delle prestazioni afferenti la figura del geometra e la descrizione dei metodi di valutazione della conformità.

La rispondenza ai requisiti di qualità della prestazione - inerenti il processo, la competenza ed i metodi di valutazione - descritti nel presente documento supporta il professionista nello svolgimento della prestazione professionale in modo da soddisfare le esigenze della committenza, considerando anche eventuali interessi di terzi.

Il presente documento si propone di individuare metodi e procedure per la verifica, l'accettazione e l'utilizzazione della prestazione finalizzata allo svolgimento dell'accertamento usi civici.

Allo scopo di conseguire la necessaria chiarezza di comunicazione e informazione destinate alla committenza, la relazione e la documentazione sono predisposte ed espresse secondo riferimenti semplici e sono strutturate come indicato nel presente documento.

1 SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente documento specifica i requisiti di conoscenza, competenza e capacità del geometra, e ne descrive i metodi di valutazione della conformità, con specifico riferimento a definire la sequenza delle operazioni e i controlli da eseguire nell'attività finalizzata alla individuazione degli usi civici, intesa come accertamento storico-catastale della proprietà collettiva (demanio civico), nonché dei terreni su cui gravano diritti civici e conseguente attività estimativa e giuridica.

Si applica al geometra iscritto all'albo, indipendentemente dalla natura dell'impiego.

2 RIFERIMENTI NORMATIVI E LEGISLATIVI

Il presente documento rimanda, mediante riferimenti datati e non, a disposizioni contenute in altre pubblicazioni. Tali riferimenti normativi sono citati nei punti appropriati del testo e sono di seguito elencati. Per quanto riguarda i riferimenti datati, successive modifiche o revisioni apportate a dette pubblicazioni valgono unicamente se introdotte nel presente documento come aggiornamento o revisione. Per i riferimenti non datati vale l'ultima edizione della pubblicazione alla quale si fa riferimento.

Documento Quadro - Standard di qualità ai fini della qualificazione professionale della categoria dei geometri

Regolamento sulla formazione professionale continua dei geometri

D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 "Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382"

Legge 24 giugno 1888, n. 5489 "Abolizione delle servitù di pascolo, di seminare, di legnatico, di vendere erbe, di fidare o imporre tassa a titolo di pascolo nelle ex Province Pontificie"

Legge 16 giugno 1927, n. 1766 "Conversione in legge del R.D. 22 maggio 1924, n.751, riguardante il riordinamento degli usi civici nel Regno, del R.D. 28 agosto 1924, n.1484, che modifica l'art. 26 del R.D. 22 maggio 1924, n.751, e del R.D. 16 maggio 1926, n.895, che proroga i termini dall'art. 2 del R.D. L. 22 maggio 1924, n.751"

Legge 17 aprile 1957, n. 278 "Costituzione dei Comitati per l'Amministrazione Separata dei beni civici frazionali"

R.D. 26 febbraio 1928, n. 332 "Approvazione Regolamento per l'esecuzione della L. 16.06.1927, n. 1766"

R.D.L. 22 maggio 1924, n. 751 "Riordinamento degli usi civici nel Regno"

3 TERMINI, DEFINIZIONI, SIMBOLI ED ABBREVIAZIONI

3.1 TERMINI E DEFINIZIONI

Ai fini del presente documento valgono i termini e le definizioni riportati nel Documento Quadro e i seguenti¹.

3.1.1 accertamento usi civici: Accertamento storico-catastale della proprietà collettiva (demanio civico), nonché dei terreni su cui gravano diritti civici e conseguente attività estimativa e giuridica

3.1.2 affrancazione: Liberazione dagli usi civici effettuata mediante una controprestazione

3.1.3 alienazione di terre demaniali (beni civici): Procedimento eccezionale e discrezionale la cui autorizzazione è oggi di competenza della Regione, in deroga al principio della inalienabilità di tali beni, comportante la vendita di beni civici di proprietà collettiva

3.1.4 allodio: Termine medioevale, oggi usato in diritto agrario per indicare un bene in proprietà esclusiva, scevro da vincoli o tributi

3.1.5 amministrazione separata di beni di usi civici (ASBUC): Organo di amministrazione e rappresentanza dei beni di usi civici derivanti spesso da precedenti Comuni titolari di beni civici divenuti per nuovo ordinamento amministrativo Frazione di Comune (v. Legge 17 aprile 1957, n. 278)

3.1.6 assegnazione a categoria: Provvedimento che individua le terre di demanio civico di ogni singolo Comune, Frazione o Associazione agraria che classifica le terre che lo compongono e le assegna alla categoria A) terreni convenientemente utilizzabili come boschi e pascoli permanenti e B) terreni utilizzabili per la coltura agraria

3.1.7 associazione agraria: Entità organizzata diversa e separata dal Comune e dalle Frazioni e appositamente costituita per la gestione delle terre e dei diritti civici

3.1.8 beni civici: Terre di appartenenza collettiva (antiche proprietà collettive, terre pervenute ai Comuni in compenso di liquidazioni di diritti civici su terre private o a seguito di scioglimento di promiscuità o per transazioni o per acquisti ai sensi della legge del 1927 e di quelle precedenti), esclusi i beni a destinazione pubblica (strade, edifici pubblici, parchi, ecc.)

3.1.9 conciliazione: Procedimento volto alla regolarizzazione giuridico-amministrativa-economica di un'occupazione o di un possesso pregresso senza valido titolo, da parte di privati, di beni sottoposti a vincolo di uso civico, in carenza della prescritta autorizzazione sovrana

3.1.10 demani: Terreni aperti, "colti" ed "inculti" qualunque sia il proprietario sui quali abbiano luogo gli usi civici o le promiscuità

3.1.11 enfiteusi: Diritto di utilizzare un fondo altrui, condizionato all'obbligo del rispetto di imposizioni determinate dall'atto di assegnazione del fondo da parte del proprietario

¹ Per ulteriori termini e definizioni riconducibili al campo di applicazione della presente Specifica vedere Appendice A

3.1.12 istruttore demaniale: Esperto in dottrine giuridiche, storiche e demaniali nominato dalla Regione per l'istruttoria storico-giuridica

3.1.13 legittimazione: Atto (oggi di competenza della Regione) con il quale un terreno di demanio universale, occupato senza titolo o con titolo non valido da un privato, sottratto al godimento collettivo, viene trasformato in allodio

3.1.14 liquidazione diritti civici: Operazione diretta a estinguere i diritti civici su terre private

3.1.15 liquidazione invertita: Ipotesi di liquidazione, limitata alle sole province ex pontificie, con la quale la popolazione acquista la proprietà del fondo gravato, versando al proprietario un canone annuo

3.1.16 mutamento di destinazione: Provvedimento amministrativo di competenza regionale su richiesta degli Enti interessati che consente di attribuire ai terreni di categoria A , così come stabiliti dall'art. 11 della Legge 16 giugno 1927, n. 1766, utilizzabili come boschi e pascoli permanenti e solo dopo l'assegnazione, una diversa destinazione di tutte o parte delle terre quando essa rappresenti un reale beneficio per la generalità degli ambienti

3.1.17 promiscuità o comunioni: Concorso dei diritti civici di due o più comunità sul territorio o su parte di territorio di altra comunità

3.1.18 scioglimento promiscuità: Procedimento che pone termine ai diritti promiscui esercitati sul medesimo fondo da una popolazione su tutto il territorio di altro Comune o Frazione

3.1.19 terre di demanio collettivo: Terre pervenute ai Comuni, Frazioni o Associazioni agrarie per effetto della liquidazione dei diritti civici su terre di proprietà privata e delle altre possedute dai Comuni, Frazioni o Associazioni agrarie soggette all'esercizio dei diritti civici

3.1.20 usi civici: Diritto su terreni privati o pubblici derivante da un atto di parte privata o da un atto di autorità promosso d'ufficio²

4 PRINCIPIO

La presente prestazione "accertamento usi civici" richiede la compresenza del compito (cosa un geometra deve saper fare - quali attività, processi - per essere considerato idoneo alla prestazione), dei requisiti di competenza (cosa deve sapere, quali caratteristiche deve avere il geometra per essere idoneo alla prestazione) e della valutazione (come un geometra è valutato per esser considerato idoneo al compito), così come sviluppato ai punti 5, 6 e 7.

Il geometra nello svolgimento della prestazione accertamento usi civici deve rispettare le prescrizioni contenute nella legislazione e normativa vigente.

Ai fini della qualificazione della prestazione, al punto 5 vengono sviluppati i compiti in ciascuna delle fasi che la costituiscono.

² Dal Commissario ex art. 29 della Legge 16 giugno 1927, n. 1766 o dal Ministro dell'Agricoltura e Foreste e dalle Regioni con D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616

5 DESCRIZIONE DEL LAVORO, SERVIZIO O PROCESSO

5.1 GENERALITÀ

A seguito dell'assunzione dell'incarico³, il processo inerente l'attività di accertamento usi civici prevede i compiti di seguito elencati:

- a. acquisizione documentale preliminare;
- b. acquisizione informazioni e raccolta storico-documentale presso gli uffici pubblici;
- c. eventuale approfondimento giuridico;
- d. sopralluogo;
- e. stesura relazione.

I compiti da a) a e) sono elaborati e sviluppati al punto 5.2 secondo le diverse fasi della prestazione al fine di agevolarne lo svolgimento pratico.

5.2 PROCESSO

5.2.1 GENERALITÀ

Il processo relativo alla prestazione di accertamento usi civici è costituito da una sequenza di fasi, quali verifiche preliminari, ricognizione e redazione relazione tecnica.

Ciascuna fase è autonoma ed è articolata in uno o più dei compiti elencati al punto 5.1 e sviluppati al punto 5.2.3.

5.2.2 DESCRIZIONE DEL FLUSSO DEL PROCESSO

I processi di gestione operativa devono essere adattati in relazione alle specifiche situazioni, elementi e riferimenti.

In linea generale sono definibili 3 fasi:

- Fase 1: verifiche preliminari;
- Fase 2: ricognizione dei luoghi;
- Fase 3: redazione relazione tecnica.

5.2.3 FASI DEL PROCESSO

5.2.3.1 FASE 1 - VERIFICHE PRELIMINARI

La presente fase comprende i seguenti compiti:

³ Vedere Documento Quadro, punto 4

- a. acquisizione documentale preliminare. In base alla programmazione dell'attività e alle richieste della committenza, il geometra acquisisce:
 - i. l'esatta descrizione di quanto il committente richiede per le finalità della prestazione professionale;
 - ii. l'autorizzazione all'accesso ai luoghi d'intervento;
- b. acquisizione informazioni e raccolta storico-documentale presso gli uffici pubblici. Il geometra deve acquisire le informazioni necessarie a verificare la presenza di eventuali provvedimenti connessi agli usi civici.

A tal fine, in considerazione della complessa articolazione delle disposizioni legislative che hanno regolato la materia dei diritti e terre civiche nei diversi Stati preunitari, deve consultare le seguenti fonti, non escludendone altre a seconda della regione geografica in cui si opera:

- i. Archivio Commissariale Usi Civici, in cui sono reperibili:
 - i provvedimenti e la documentazione relativa al periodo dal 1888 al 1927;
 - gli elenchi prefettizi inoltrati alle Giunte d'Arbitri ai sensi dell'art. 12 della Legge 24 giugno 1888, n. 5489;
 - la rubrica delle denunce "usi civici";
 - la raccolta delle sentenze e i provvedimenti amministrativi emessi dal Commissario (dal 1924 ad oggi);
 - i decreti di liquidazione di diritti civici, di concessione di terre ad utenza con obbligo di migliorie, di affrancazione delle terre concesse ad utenze con obbligo di migliorie, di trasformazione in enfiteusi perpetua, di scioglimento o conservazione di promiscuità, di legittimazione e di omologazione di conciliazioni;
- ii. Archivio Ministero Politiche Agricole (già appartenente alla soppressa Divisione Usi Civici), in cui sono conservati documenti essenziali, come i decreti ministeriali di autorizzazione ad alienare, mutare di destinazione o permutare terre di demanio collettivo, spesso mancanti nell'Archivio commissariale;
- iii. Corti d'Appello (sezioni speciali Usi Civici di Roma e Palermo, per la sola Sicilia) e Cassazione, in cui sono depositate le decisioni alle sentenze Commissariali opposte;
- iv. Archivi Statali e Comunali, con l'avvertenza che la lettura e l'interpretazione dei documenti deve essere condotta alla luce della storia del territorio, dei criteri di formazione degli antichi catasti, delle normative precedenti alla legge nazionale del 1927 e, per il periodo preunitario, sulla scorta delle normative anteriori;
- v. Agenzia del Territorio, in cui sono conservati i dati di impianto del Catasto.

NOTA E' necessario svolgere visure e verifiche presso gli uffici competenti, al fine di accertare l'eventuale sussistenza di atti notarili di trasferimento dei diritti di proprietà di terreni gravati da usi civici, per consentirne la regolarizzazione mediante le procedure previste dalla normativa;

- c. eventuale approfondimento giuridico. Qualora i risultati della ricerca storico-documentale necessitino di un approfondimento di natura giuridica, nel senso che a tale accertamento si voglia attribuire l'efficacia giuridica, è opportuno il coinvolgimento di un istruttore demaniale, al fine dell'emissione di un provvedimento del Giudice (sentenza commissario usi civici).

5.2.3.2 FASE 2 - RICOGNIZIONE DEI LUOGHI

La presente fase comprende il seguente compito:

- a. esecuzione di un sopralluogo per individuare e conoscere il territorio su cui insistono i terreni oggetto di accertamento. In particolare:
 - i. individuazione dell'oggetto dell'accertamento;
 - ii. verifica dell'accessibilità dei luoghi.

5.2.3.3 FASE 3 - REDAZIONE RELAZIONE TECNICA

L'accertamento e/o istruttoria deve necessariamente distinguere dai demani originari le terre che nel corso del tempo, per effetto di provvedimenti definitivi, sono state trasformate in allodi. Ciò presuppone l'esame particolareggiato dei diversi provvedimenti emessi (legittimazione, affrancazione di quote concesse a miglioria, trasformazione in enfiteusi perpetua, autorizzazioni alle alienazioni, conciliazioni ed altro).

Sulla base dell'analisi documentale e della contestuale verifica dei dati e dei documenti acquisiti, si procede al seguente compito:

- a. stesura della relazione tecnica che deve contenere:
 - i. elencazione degli accertamenti svolti e della documentazione acquisita;
 - ii. riepilogo ed esame dei provvedimenti adottati precedentemente alla Legge 16 giugno 1927, n. 1766 dagli Stati preunitari;
 - iii. riepilogo ed esame dei provvedimenti adottati dai Commissari agli Usi Civici successivamente al R.D.L. 22 maggio 1924, n. 751;
 - iv. graficizzazione dei dati rilevati, precedenti e successivi al R.D.L. 22 maggio 1924, n. 751, sui vigenti fogli del Catasto Terreni;
 - v. verifica della corrispondenza catastale tra i dati dei cessati catasti con il vigente e l'individuazione delle anomalie riscontrate;
 - vi. elencazione delle controversie tra Comune accertato e Comuni limitrofi confinanti;

- vii. verifica della corrispondenza tra quanto riportato nella relazione storico-documentale e lo stato di fatto;
- viii. indicazione delle condizioni limitanti la portata della relazione, quali la non reperibilità di documenti citati o di cui si presume l'esistenza;
- ix. allegati alla relazione storico-documentale (accertamento) di tutta la documentazione acquisita, nulla escluso.

NOTA E' possibile che il geometra possa essere anche incaricato di predisporre eventuali regolarizzazioni rese necessarie a seguito degli accertamenti svolti.

6 DEFINIZIONE DELLE COMPETENZE

6.1 CARATTERISTICHE PERSONALI

6.1.1 PRINCIPI DEONTOLOGICI

Nell'espletamento dell'attività di accertamento usi civici il geometra deve rispettare i principi deontologici riportati al punto 6.3.1 del Documento Quadro.

6.1.2 CONDOTTA PROFESSIONALE

Il geometra nell'espletamento dell'attività di accertamento usi civici deve:

- assumere la responsabilità delle proprie azioni (responsabile);
- giungere in tempi adeguati alla risoluzione delle problematiche emergenti (risoluto);
- agire e operare con autonomia (autonomo);
- mantenersi costantemente attento in modo attivo in tutte le fasi del processo (osservatore);
- agire con scrupolosità e tempestività (preciso).

6.2 CONOSCENZE E ABILITÀ

6.2.1 GENERALITÀ

Nell'espletamento dell'attività di accertamento usi civici il geometra deve possedere le conoscenze e abilità generali riportate al punto 6.3.2 del Documento Quadro.

6.2.2 CONOSCENZE E ABILITÀ SPECIFICHE

Il geometra nell'espletamento dell'attività di accertamento usi civici deve:

- conoscere le diverse ed articolate disposizioni, che hanno caratterizzato la formazione dei comprensori terrieri, sia preunitarie sia successive al 1924⁴, individuate con la dizione “usi civici”;
- conoscere la Legge 16 giugno 1927, n. 1766 ed il relativo regolamento attuativo⁵;
- conoscere, per ciascun stato preunitario, i diversi catasti, precedenti al vigente;
- conoscere la storia amministrativa del territorio oggetto della verifica;
- saper individuare i provvedimenti giudiziari ed amministrativi divenuti definitivi, emessi dalla diverse autorità preposte ante e/o post Legge 16 giugno 1927, n. 1766.

Inoltre, costituisce valore aggiunto saper effettuare la ricostruzione storica dei terreni, che nel corso degli anni sono stati oggetto di provvedimenti giudiziari ed amministrativi divenuti definitivi ante e/o post Legge 16 giugno 1927, n. 1766, e la restituzione grafica.

6.3 MANTENIMENTO E MIGLIORAMENTO DELLE COMPETENZE

Nel rispetto dell’obbligo previsto dal Regolamento sulla formazione professionale continua dei geometri, il geometra è tenuto a garantire un continuo aggiornamento delle proprie conoscenze scientifiche per il corretto svolgimento della prestazione, anche a tutela della collettività.

7 CRITERI E MODALITÀ DI VALUTAZIONE

7.1 GENERALITÀ

La valutazione della conformità della prestazione ai requisiti di qualità illustrati ai punti 5 e 6 della presente Specifica, relativi al processo e alla competenza, è strutturata per essere uno strumento di autovalutazione della corretta esecuzione della prestazione professionale da parte del geometra e supporta il professionista nello svolgimento della prestazione professionale in modo da soddisfare le esigenze della committenza considerando anche eventuali interessi di terzi.

Tale strumento di autovalutazione si concretizza in una lista di controllo che rispetta lo sviluppo progressivo dell’analisi del processo di intervento, strutturata in due colonne. Nella prima colonna sono inseriti i compiti del processo che caratterizzano la prestazione professionale, così come descritti nella presente Specifica. Nella seconda colonna sono inserite le note che contengono elementi ritenuti fondamentali per l’esecuzione del compito, spiegazioni più dettagliate di cosa il geometra deve fare, considerazioni, suggerimenti che sono ritenuti rilevanti ai fini della corretta esecuzione dei compiti, abilità particolari che il geometra deve mettere in campo.

⁴ R.D.L. 22 maggio 1924, n. 751

⁵ R.D. 26 febbraio 1928, n. 332

7.2 LISTE DI CONTROLLO

7.2.1 LISTA DI CONTROLLO FASE 1 - VERIFICHE PRELIMINARI

COMPITI	ASPETTI DELLA VERIFICA
a. acquisizione documentale preliminare	esatta descrizione di quanto il committente richiede per la finalità della prestazione professionale autorizzazione all'accesso ai luoghi d'intervento
b. acquisizione informazioni e raccolta storico-documentale presso gli uffici pubblici	accesso Archivio Commissariale Usi Civici accesso Archivio Ministero Politiche Agricole accesso Corti d'Appello e Cassazione accesso Archivi Statali e Comunali accesso Agenzia del Territorio
c. eventuale approfondimento giuridico	intervento esperto storico giuridico sentenza commissario usi civici

7.2.2 LISTA DI CONTROLLO FASE 2 - RICOGNIZIONE DEI LUOGHI

COMPITI	ASPETTI DELLA VERIFICA
a. sopralluogo	individuazione oggetto dell'accertamento verifica accessibilità dei luoghi

7.2.3 LISTA DI CONTROLLO FASE 3 - REDAZIONE RELAZIONE TECNICA

COMPITI	ASPETTI DELLA VERIFICA
<p>a. stesura relazione</p>	<p>elencazione degli accertamenti svolti e della documentazione acquisita</p> <p>riepilogo ed esame dei provvedimenti adottati precedentemente alla Legge 16 giugno 1927, n. 1766 dagli Stati preunitari</p> <p>riepilogo ed esame dei provvedimenti adottati dai Commissari agli Usi Civici successivamente al R.D.L. 22 maggio 1924, n. 751</p> <p>graficizzazione dei dati rilevati, precedenti e successivi al R.D.L. 22 maggio 1924, n. 751, sui vigenti fogli del Catasto Terreni</p> <p>verifica della corrispondenza catastale tra i dati dei cessati catasti con il vigente con individuazione delle anomalie riscontrate</p> <p>elencazione delle controversie tra Comune accertato e Comuni limitrofi confinanti</p> <p>verifica della corrispondenza tra quanto riportato nella relazione storico-documentale e lo stato di fatto</p> <p>eventuali regolarizzazioni</p> <p>indicazione delle condizioni limitanti la portata della relazione, quali la non reperibilità di documenti citati o supposti allegati alla relazione storico-documentale</p>

APPENDICE A (informativa) - Elenco non esaustivo dei principali termini e definizioni riconducibili al campo di applicazione della Specifica

canone: Compenso in danaro previsto a carico dei beneficiari dei provvedimenti di liquidazione di diritti civici, trasformazione in enfiteusi perpetua, legittimazione, quotizzazione, affrancazione delle quote di terreno assegnate

chiusura delle operazioni demaniali: Provvedimento emesso al termine della istruttoria, della verifica e della sistemazione delle terre civiche del Comune, Frazione o Associazione agraria. Competenza trasferita alle Regioni con il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616

concessione amministrativa: Contratto assimilabile ad un contratto d'affitto (istituto non previsto per terreni sottoposti a vincolo di uso civico), con durata temporanea predefinita, eventualmente rinnovabile

demanio ecclesiastico: Complesso delle terre appartenenti alla Chiesa sulle quali analogamente a quanto avveniva sul demanio feudale i "cives" esercitavano i diritti "pro eorum proprio et necessario usu"

demanio feudale: Quando la popolazione partecipa al godimento della terra posseduta dal feudatario a titolo feudale anche se detta partecipazione sia così importante da superare il godimento che rimane insieme al possesso e alla disponibilità della stessa al feudatario

demanio regio: Spettante al sovrano, già delle popolazioni con usi civici esercitati nei limiti disposti dalle prammatiche sovrane

demanio universale o comunale: Appartenente alla "Universitas" ossia alla popolazione che ha il possesso della terra perché ne ha il dominio e ne gode e ne dispone come di cosa propria, anche se per consuetudine e per patti può sussistere un diritto del feudatario come "primus inter cives". Si tratta di proprietà della collettività e non dell'Ente

dichiarazione usi civici: Norma prevista dalla Legge 16 giugno 1927, n. 1766 che riguarda l'accertamento dei diritti civici nella loro natura ed estensione

diritti civici: Si riferiscono a terre di appartenenza privata già soggette agli usi delle popolazioni e oggetto di liquidazione

diritti promiscui: Diritti d'uso che gli abitanti di un Comune o Frazione esercitano sui beni appartenenti ad estranei e fuori della circoscrizione del proprio Comune o del proprio feudo

domini collettivi: Persone giuridiche (Università od Associazioni agrarie) istituite a favore di una Frazione o di un Comune e dei loro abitanti per il godimento collettivo delle terre di uso civico

perito demaniale: Esperto che espleta l'accertamento storico catastale e raccoglie gli elementi necessari per la legittimazione e reintegra delle occupazioni dei demani comunali

piano di massima: Esatta determinazione delle terre da assegnare a ciascuna delle due categorie previste dall'art. 11 della Legge 16 giugno 1927, n. 1766

quotizzazione: Ripartizione dei terreni a coltura agraria di categoria B) tra le famiglie di coltivatori diretti del Comune o Frazione

sdemanzializzazione: Provvedimento di competenza regionale che cancella dal terreno interessato dal procedimento la caratteristica dell'inalienabilità e dell'imprescrittibilità del diritto in quanto lo sottrae dal patrimonio collettivo indisponibile del Comune

“Ubi Feuda, ibi demania”: Massima giurisprudenziale elaborata dalla commissione feudale per le terre dell'Italia Meridionale e della Sicilia, ma applicabile anche nelle province dell'ex Stato Pontificio, per la quale là dove sussiste un feudo legittimamente sorto vi è demanio feudale e quindi esercizio di usi civici

BIBLIOGRAFIA

- [1] D. Lgs. Lgt. 19 ottobre 1944, n. 284 “Acceleramento della procedura di ripartizione delle terre di uso collettivo tra i contadini”
- [2] D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11 “Trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di agricoltura e foreste, caccia e pesca nelle acque interne e dei relativi personali ed uffici (artt. 1-18)”
- [3] D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 “Attuazione della delega di cui all’art. 1 della L. 382/1975 (artt. 1-15, 66-86)”⁶
- [4] Legge 13 febbraio 1933, n. 215 “Norme per la bonifica integrale”
- [5] Legge 21 ottobre 1950, n. 841 “Norme per la espropriazione, bonifica, trasformazione ed assegnazione dei terreni ai contadini”
- [6] R.D. 28 agosto 1924, n. 1484 “Modificazione dell’art. 26 del Regio Decreto-Legge 22 maggio 1924, n, 751, per il riordinamento degli usi civici nel Regno”
- [7] R.D. 16 maggio 1926, n. 895 “Proroga dei termini assegnati dall’art. 2 del R. Decreto-Legge 22 maggio 1924, n. 751, per il riordinamento degli usi civici nel Regno”

⁶ La materia può essere regolamentata anche da legislazione regionale